

titolo consegnato come schiavo ad un i. r. suddito austriaco.

§. 2.

Un suddito austriaco, cui sia stato rimesso uno schiavo, che impedisce al medesimo l'esercizio della sua personale libertà, o che nell'interno della Monarchia austriaca o nell'estero lo venda di bel nuovo come schiavo, ed ogni capitano di mare austriaco il quale assume anche il semplice trasporto di uno o più schiavi, o impedisce ad uno schiavo giunto su d'un bastimento austriaco l'esercizio della sua così acquistata libertà personale, e permette che da altri sia impedita, commette il delitto della pubblica violenza e viene punito a tenore dei §§. 78 e 79 parte I. del Codice penale col carcere duro da uno a cinque anni. Se per altro il capitano di un bastimento austriaco, o qualunque altro suddito austriaco esercitasse un continuo traffico di schiavi, la pena di carcere duro sarà prolungata a dieci anni, ed in caso di speciali circostanze aggravanti sino a venti anni.

§. 3.

Poichè in forza del §. 4 parte I. del Codice penale il delitto deriva dalla malizia di chi lo commette e non dalla qualità di quegli contro il quale viene